



Circolare

Destinatari:

- autorità cantonali preposte al mercato del lavoro
- autorità competenti in materia di migrazione dei Cantoni e delle Città di Berna, Bienne, Losanna e Thun nonché del Principato del Liechtenstein

Luogo, data

: Berna-Wabern, 26 novembre 2021

Libera circolazione completa delle persone per i cittadini e i prestatori di servizi della Croazia dal 1° gennaio 2022

Gentili Signore e Signori,

il Protocollo III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso con l'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri (ALC), che ha esteso tale accordo alla Croazia, è entrato in vigore il 1° gennaio 2017. Da allora la Svizzera ha applicato ai cittadini e ai prestatori di servizi provenienti dalla Croazia delle restrizioni d'accesso al proprio mercato del lavoro nei termini previsti dal protocollo (contingenti, priorità ai lavoratori nazionali e controllo delle condizioni salariali e lavorative).

Il 1° ottobre 2021 il Consiglio federale ha deciso di non mantenere queste misure di protezione. Il periodo transitorio definito dal protocollo terminerà pertanto il 31 dicembre 2021 e le restrizioni in questione saranno abrogate con effetto al 1° gennaio 2022. Una clausola di salvaguardia permette tuttavia alla Svizzera di limitare nuovamente, tra il 1° gennaio 2023 e fine 2026 e a determinate condizioni, il numero di permessi concernenti i cittadini croati che prendono un impiego in Svizzera.

1. Che cosa cambia il 1° gennaio 2022?

I cittadini e i prestatori di servizi provenienti dalla Croazia beneficeranno per la prima volta della libera circolazione completa delle persone e saranno così equiparati ai cittadini e prestatori di servizi provenienti dagli altri Stati dell'UE e dagli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). I cittadini croati che adempiono le condizioni per la costituzione di un diritto di soggiorno, potranno quindi domiciliarsi in Svizzera e assumervi un impiego senza che sia necessario effettuare un controllo preliminare del mercato del lavoro.

[Procedura di notifica](#)

- Assunzione di un impiego di breve durata (fino a tre mesi)

Dal 10 dicembre 2021, i cittadini della Croazia che assumono un impiego di breve durata fino a tre mesi presso un datore di lavoro svizzero e che iniziano la loro attività lucrativa non prima del 1° gennaio 2022 possono notificare il loro arrivo in Svizzera mediante la procedura di notifica online.

- Fornitori di prestazioni nei quattro settori «speciali»

Nei quattro settori speciali (edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia; giardinaggio e paesaggistica; servizi di pulizia industriale; servizi di sorveglianza e di sicurezza), i prestatori di servizi (lavoratori indipendenti e distaccati) provenienti dalla Croazia non necessitano più di un permesso per i soggiorni fino a 90 giorni lavorativi per anno civile. Sono tuttavia soggetti all'obbligo di notifica online dal primo giorno di lavoro.

Visto che la notifica deve essere effettuata al più tardi otto giorni prima dell'inizio dell'attività lucrativa, i fornitori di prestazioni provenienti dalla Croazia che iniziano la loro attività lucrativa a partire dal 1° gennaio 2022, hanno accesso alla procedura di notifica già dal 10 dicembre 2021.

Assunzione di un impiego per più di tre mesi

Dal 1° gennaio 2022 i cittadini croati che assumono un impiego presso un datore di lavoro in Svizzera non sono più sottoposti alle restrizioni d'accesso al mercato del lavoro (contingenti, priorità dei lavoratori nazionali, controllo delle condizioni salariali e lavorative).

Sono direttamente responsabili per la notifica del loro arrivo in Svizzera presso il Comune di domicilio e devono intraprendere i passi necessari per ottenere il permesso di soggiorno corrispondente. A seconda della durata del contratto di lavoro, è rilasciato loro un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L UE/AELS) o un permesso di dimora (permesso B UE/AELS). I documenti necessari a tal fine devono essere inoltrati all'autorità cantonale competente.

Assicurazione del permesso di soggiorno

Non è più rilasciata un'assicurazione del permesso di soggiorno ai lavoratori croati, salvo se esercitano un'attività lucrativa di breve durata tra tre e quattro mesi o di 120 giorni, oppure in caso di prestazioni di durata superiore se il lavoratore torna ogni giorno al proprio domicilio all'estero.

Attività lucrativa indipendente

I cittadini croati domiciliati in Svizzera che passano da un'attività lucrativa indipendente a un'attività lucrativa dipendente, mantengono il loro permesso di soggiorno UE/AELS.

Frontalieri

Per i lavoratori indipendenti o dipendenti frontalieri cittadini della Croazia le zone di frontiera decadono. La durata di validità del permesso G UE/AELS dipende dalla durata del contratto di lavoro. Per il resto, i frontalieri sono assoggettati all'obbligo della dichiarazione di arrivo e di notifica usuali.

2. Che cosa non cambia il 1° gennaio 2022?

Prestatori di servizi nei settori «generali»

Restano immutate le prescrizioni in materia di notificazione nel quadro della relativa procedura, attualmente in vigore per i fornitori di prestazioni fino a 90 giorni per anno civile nei settori generali. L'attività è soggetta a notifica se dura più di otto giorni in un anno civile.

Attività lucrativa indipendente

È mantenuto inalterato l'attuale disciplinamento, già liberalizzato, per i lavoratori indipendenti cittadini della Croazia, con domicilio privato e domicilio legale dell'azienda in Svizzera.

Ricongiungimento familiare, pensionati, studenti e altre persone che non esercitano un'attività lucrativa

Sono mantenute inalterate le disposizioni attualmente applicabili alle altre categorie di persone (parenti ricongiunti, pensionati, persone in formazione e altre persone che non esercitano un'attività lucrativa).

3. Attuazione

Fino al 1° gennaio 2022, ossia fino alla soppressione delle restrizioni d'accesso al mercato del lavoro, le autorità cantonali competenti sono tenute ad applicare le disposizioni attualmente in vigore per quanto riguarda le richieste di permessi a favore di lavoratori croati. Occorre riferirsi ai codici di osservazione SIMIC adeguati in funzione del cambiamento che interverrà il 1° gennaio 2022 (cfr. Info SIMIC). Le istruzioni OLCP saranno adeguate di conseguenza e saranno consultabili sul nostro sito Internet a partire dalla fine di dicembre 2021.

Vi preghiamo di provvedere affinché i servizi cantonali competenti avviino i lavori necessari all'adeguamento tempestivo dei moduli, degli opuscoli e dei siti internet corrispondenti.

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Cornelia Lüthy
Vice-direttrice

Allegati:

- revisione parziale dell'OLCP
- commento esplicativo

Copia a

- AUSL
- ASM
- Seco, Direzione del lavoro